

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(FANFANI)

dal Ministro delle Finanze

(FORTE)

e dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(PANDOLFI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(BODRATO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GENNAIO 1983

Conversione in legge del decreto-legge 12 gennaio 1983, n. 7,  
concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti  
petroliferi

ONOREVOLI SENATORI. — La diminuzione del prezzo medio comunitario delle benzine avrebbe comportato, in applicazione del sistema di determinazione dei prezzi interni adottato dal CIP, una correlativa diminuzione di questi ultimi.

La necessità di evitare nell'attuale difficile congiuntura finanziaria una riduzione del gettito dell'IVA, che sarebbe conseguita alla diminuzione dei prezzi delle benzine, e di conseguire altresì entrate aggiuntive per il bilancio dello Stato, nonchè l'urgenza di provvedere, contestualmente all'accertata diminuzione del prezzo medio comuni-

tario, all'aumento dell'imposta di fabbricazione e della correlativa sovrimposta di confine in misura identica a quella della diminuzione dei prezzi « commerciali » come sopra evidenziata, hanno imposto di adottare l'unito provvedimento di urgenza, del quale si chiede la conversione in legge, stante anche l'esigenza di assicurarne l'immediata applicazione per evitare variazioni del prezzo di vendita.

In particolare, con l'articolo 1 viene aumentata l'aliquota dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sulla benzina e sui prodotti petro-

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

liferi assoggettati al medesimo trattamento fiscale, nella misura di lire 17,03 al litro, e conseguentemente l'aliquota passa da lire 52.905 a lire 54.608 ad ettolitro.

Lo stesso aumento viene apportato alla aliquota agevolata prevista dalla lettera *B*, punto 1, della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, per la benzina acquistata dai turisti stranieri o dagli italiani residenti all'estero, sia per evitare variazioni nel prezzo di vendita dei buoni-benzina, sia per mantenere la differenza di prezzo fra

quello agevolato e quello pieno di listino nella misura di lire 150 al litro, e, inoltre, all'aliquota agevolata prevista per il prodotto denominato « Jet Fuel JP/4 » destinato alla Difesa, per mantenere invariata la proporzione sempre esistita tra l'imposizione normale e quella ridotta (un decimo) prevista per questo prodotto.

Le maggiori entrate derivanti dagli aumenti di aliquota disposti con il provvedimento in esame sono stimati, su base annua, in circa lire 280 miliardi.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

E convertito in legge il decreto-legge 12 gennaio 1983, n. 7, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.

*Decreto-legge 12 gennaio 1983, n. 7, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 12 gennaio 1983.*

### **Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi**

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni;

Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente modifiche alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 12 marzo 1982, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 12 maggio 1982, n. 231, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi;

Visto il decreto-legge 22 dicembre 1982, n. 925, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 gennaio 1983;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

#### Art. 1.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante, sono aumentate da lire 52.905 a lire 54.608 per ettolitro, alla temperatura di 15°C.

L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, sospesa dal 1° gennaio 1980 e ripristinata fino al 31 dicembre 1983 con l'articolo 1 della legge 22 feb-

braio 1982, n. 44, per la benzina acquistata dai turisti stranieri, è aumentata da lire 37.287 a lire 38.990 per ettolitro, alla temperatura di 15°C.

L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominato « Jet Fuel JP/4 » destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da lire 5.290,50 a lire 5.460,80 per ettolitro, alla temperatura di 15°C, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

I maggiori introiti derivanti dall'applicazione delle precedenti disposizioni sono riservati al bilancio dello Stato.

#### Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1983.

PERTINI.

FANFANI — FORTE — PANDOLFI —  
BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA